

Regolamento di accesso ai documenti relativi ai procedimenti disciplinari

Approvato dal Consiglio di disciplina con delibera del 28/11/2024

Art. 1 - Presentazione della richiesta di accesso al Consiglio di Disciplina

La richiesta di accesso ai documenti relativi ai procedimenti disciplinari deve essere inoltrata al Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, con allegazione, a pena di inammissibilità della richiesta, di un documento di identità valido del richiedente.

Qualora la richiesta di accesso venga inoltrata all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, i termini per l'accoglimento o il rigetto della medesima decorrono successivamente dalla data in cui l'Ordine ha trasmesso la richiesta di accesso al Consiglio di Disciplina.

Non è ammessa la richiesta verbale di accesso ai documenti.

Non è ammesso l'accesso civico, formale o informale, a documenti relativi ai procedimenti disciplinari pendenti o definiti.

Art. 2 - Requisiti della richiesta di accesso

La richiesta di accesso deve essere motivata.

Il soggetto richiedente l'accesso deve specificare il documento richiesto e deve avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale ha richiesto l'accesso.

Il soggetto richiedente l'accesso deve specificare nella richiesta di accesso il proprio indirizzo pec per la ricezione di ogni comunicazione. Solamente nel caso in cui il richiedente dichiara di non possedere il proprio indirizzo pec, deve alternativamente specificare l'indirizzo per la ricezione di ogni comunicazione.

Nel caso in cui il richiedente l'accesso non fornisca l'indicazione di cui al precedente comma, il Consiglio di Disciplina invia, solamente una volta, interpello al richiedente con invito a fornire le suddette indicazioni precisandogli che il termine per l'accoglimento o rigetto della richiesta di accesso decorrerà solo dalla data del ricevimento della comunicazione richiestagli.

Art. 3 - Esclusione dal diritto di accesso

Il diritto di accesso è escluso quando i documenti richiesti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari.

Viene comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

I documenti sono sottratti all'accesso nella fase preliminare di istruttoria del procedimento disciplinare.

Art. 4 - Comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la richiesta di accesso

Ove non sussistano particolari ragioni di impedimento o di differimento, il Consiglio di Disciplina comunica sollecitamente l'avvio del procedimento, con le specifiche previste nell'art. 8, comma 2, della legge n. 241/90, al soggetto che ha presentato la richiesta di accesso, nonché, o contestualmente, oppure dopo, anche alle persone che sono state individuate quali controinteressati o cointeressati a vario titolo alla richiesta di accesso.

Il Consiglio di Disciplina nella comunicazione di avvio del procedimento inoltrata al soggetto che ha presentato la richiesta di accesso precisa:

- la data di avvio del procedimento, con eventuale specifica della data di trasmissione della richiesta di accesso da parte dell'Ordine al Consiglio di Disciplina;
- di riservarsi di effettuare ogni eventuale successiva comunicazione di avvio del procedimento ai controinteressati e cointeressati che venissero eventualmente individuati dall'ufficio quali soggetti necessari della procedura per consentire loro la partecipazione alla procedura di accesso in base alla normativa vigente.

Art. 5 - Comunicazione di avvio del procedimento e notifica della richiesta di accesso ai controinteressati e cointeressati

La comunicazione di avvio del procedimento ai controinteressati e/o ai cointeressati, anch'essa da inoltrare sempre con le specifiche di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241/90, viene effettuata dal Consiglio di Disciplina sollecitamente rispetto alla data di presentazione della richiesta di accesso, e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della suddetta richiesta di accesso da parte del richiedente.

Tale comunicazione ai controinteressati e/o ai cointeressati avviene mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione e deve contenere l'allegazione della richiesta di accesso nonché l'indicazione che entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, essi possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Nel caso di oggettiva difficoltà nella contestuale individuazione dei soggetti controinteressati e/o cointeressati alla procedura di accesso, il Consiglio di Disciplina può inviare le comunicazioni ai medesimi anche in periodi diversi, a seguito della loro avvenuta individuazione.

L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento non determina, e pertanto non consente, l'accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati e/o cointeressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso, con allegazione a pena di inammissibilità di un proprio documento di identità valido.

Art. 6 - Responsabile del procedimento di accesso

Il Responsabile del procedimento di accesso è il Presidente del Consiglio di Disciplina, il quale, esaminata la richiesta di accesso pervenuta, potrà discuterne il merito in consiglio oppure delegarlo a singoli componenti del Collegio di Disciplina cui è stato assegnato il procedimento disciplinare.

Art. 7 - Rigetto della richiesta di accesso

Decorsi trenta giorni dal pervenimento della richiesta di accesso al Consiglio di Disciplina, tale richiesta, anche in assenza di un provvedimento di suo rigetto, si intende comunque respinta.